

Ambito / Articolo	Criticità rilevata dal D.Lgs. 74/2026	Testo dell'articolato correttivo proposto	Motivazione tecnico-sindacale NSC
<p>ARTICOLO 1</p> <p>Salvaguardia previdenziale e continuità delle maggiorazioni</p>	<p>Il transito nel CUSM rischia di interrompere o azzerare il regime delle maggiorazioni dei periodi di servizio utili al computo pensionistico (scivoli contributivi e aumento di un quinto del servizio d'istituto territoriale ex d.P.R. 1092/1973), determinando una pesante decurtazione sulla futura rendita pensionistica del personale.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Al personale non direttivo dell'Arma transitato nel CUSM continuano ad applicarsi i requisiti anagrafici, i limiti di età (60 anni) e i diritti pensionistici del Comparto Sicurezza e Difesa ex Art. 19 L. 183/2010. 2. L'attività nel CUSM è equiparata a tutti gli effetti al servizio d'istituto territoriale svolto nell'Arma. 3. È garantito l'integrale mantenimento e la continuità del regime delle maggiorazioni dei periodi di servizio utili alla pensione (aumenti di un quinto e scivoli connessi). 	<p>Inserisce uno scudo previdenziale invalicabile. Assicura che i Carabinieri impiegati in ruoli sanitari mantengano i benefici economici futuri legati agli scivoli temporali acquisiti nell'Arma territoriale, preservando il trattamento di quiescenza.</p>
<p>ARTICOLO 2</p> <p>Salvaguardia geografica e invarianza della sede</p>	<p>Mancanza di vincoli geografici a tutela del dipendente. Elevato rischio di mobilità coattiva e di trasferimenti d'ufficio improvvisi sul territorio nazionale dettati dalle nuove esigenze logistiche dell'amministrazione interforze, con grave pregiudizio per la stabilità familiare.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. All'atto del transito, il personale è confermato nella medesima sede di servizio o nel comprensorio della guarnigione d'appartenenza. 2. I trasferimenti d'ufficio che comportino variazioni di sede geografica non possono essere disposti coattivamente per un periodo minimo di 5 anni, salvo istanze volontarie o eccezionali e documentate esigenze, previo esame con le APCSM rappresentative. 	<p>Evita lo sradicamento coatto dei nuclei familiari e garantisce la continuità psicosociale e logistica dei lavoratori nella propria sede di servizio storica per almeno un quinquennio.</p>
<p>ARTICOLO 3</p> <p>Tutela logistica e alloggi di servizio</p>	<p>Il cambio di dipendenza ordinativa potrebbe causare la revoca immediata della concessione, lo sfratto forzoso dagli alloggi di servizio (ASI/AST) condotti legittimamente o l'applicazione di canoni a prezzo di mercato sproportionati.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Il passaggio nel CUSM non costituisce causa di decadenza dal titolo concessorio, né motivo di rilascio o variazione dei canoni degli alloggi di servizio già assegnati dall'Arma dei Carabinieri prima della riforma. 2. Il personale conserva il diritto alla conduzione dell'alloggio fino alla scadenza naturale, al trasferimento volontario o alla cessazione dal servizio attivo. 	<p>Tutela la continuità abitativa delle famiglie dei militari, impedendo che un mutamento burocratico-ordinativo leda i diritti logistici consolidati ed essenziali.</p>
<p>ARTICOLO 4</p> <p>Personale non transitante e divieto di demansionamento</p>	<p>Rischio di ritorsioni professionali o ambientali ("ricatto professionale") per chi rifiuta il transito. Rischio di demansionamento a compiti generici e dequalificanti, con totale azzeramento del bagaglio di competenze e delle lauree sanitarie possedute.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Chi non transita rimane nei ruoli effettivi dell'Arma, conservando lo status giuridico di PG/PS, uniformi e distintivi. 2. È garantito il diritto a permanere nelle attuali mansioni sanitarie e nella sede attuale (ruoli speciali ad esaurimento o sovrannumero). 3. In caso di ricollocazione o trasferimento richiesto, la scelta della nuova sede geografica e del reparto è rimessa alla sua esclusiva e insindacabile facoltà (obbligo di assegnazione nella sede indicata, anche in sovrannumero). 4. Vigge l'assoluto divieto di demansionamento: assegnazione esclusivamente ad incarichi di livello pari o superiore che valorizzino le competenze specialistiche, con priorità in reparti ad alta conclusione operativa o specialistica (es. NAS, NOE, NIL, 2^a Brigata Mobile). Vietate le mansioni generiche o surrettiziamente punitive. 	<p>Disinnesca qualsiasi automatismo sanzionatorio o punitivo. Restituisce dignità e libertà di scelta al dipendente, blindando la spendibilità delle competenze sanitarie ed escludendo qualsiasi declassamento professionale.</p>